
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 giugno 2009, n. 33/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n.30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”).

(Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, , del 1.07.2009)

INDICE

PREAMBOLO

- Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 del d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 3 - Inserimento dell'articolo 3 bis nel d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 4 - Modifica dell'articolo 7 del d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 5 - Modifiche dell'articolo 8 del d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 9 del d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 7 - Modifica dell'articolo 11 del d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 8 - Modifica dell'articolo 18 del d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 9 - Modifiche dell'articolo 19 del d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 10 - Inserimento dell'articolo 20 bis nel d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 21 del d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 12 - Inserimento dell'articolo 21 bis nel d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 13 - Inserimento dell'articolo 21 ter nel d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 14 - Modifiche dell'articolo 23 del d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 15 - Modifiche dell'articolo 26 del d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 16 - Modifiche dell'articolo 27 del d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 17 - Modifica dell'articolo 28 del d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 18 - Sostituzione dell'articolo 30 del d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 19 - Modifica dell'articolo 31 del d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 20 - Modifiche dell'articolo 32 del d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 21 - Modifiche dell'articolo 33 del d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 22 - Sostituzione dell'articolo 34 del d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 23 - Sostituzione dell'articolo 35 del d.p.g.r. 30/R/2008
- Art. 24 - Modifica dell'articolo 44 del d.p.g.r. 30/R/2008

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 13 luglio, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 21.05.2009;

Visto il parere di cui all'articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;

Vista la preliminare deliberazione 25 maggio 2009, n. 439;

Visto il parere della Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto, espresso nella seduta del 11.06.2009;

Vista la deliberazione 22 giugno 2009, n. 538;

considerato quanto segue:

1. la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) al capo VII detta norme di natura organizzativa per la Giunta regionale e per gli enti, agenzie ed aziende dipendenti dalla Regione in materia di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, demandando ad un apposito regolamento la disciplina di attuazione di alcuni istituti previsti dalla normativa nazionale e dalla legge regionale;

2. con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R è stata approvata la normativa di attuazione del Capo VII della l. r. 38/2007, disciplinando, nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), aspetti di natura organizzativa per l'effettuazione delle procedure di acquisto degli uffici della Giunta regionale e degli enti dalla stessa dipendenti;

3. nell'applicazione della normativa è emersa la necessità di apportare delle modifiche alle modalità organizzative per la gestione delle procedure di gara al fine di poter sfruttare al meglio tutte le competenze necessarie per l'espletamento delle procedure di gara, per introdurre norme di semplificazione, nel rispetto dei principi comunitari in materia di appalti e disciplinare ulteriori aspetti organizzativi afferenti all'attività contrattuale tra i quali la fissazione dei termini dei procedimenti contrattuali;

4. la previsione della disciplina nel regolamento dei termini dei procedimenti contrattuali assolve ad una esigenza di rendere facilmente e chiaramente individuabili i suddetti termini i quali, al fine di attuare i principi di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, previsti dalla normativa, devono tener conto dei termini minimi previsti dalla stessa normativa comunitaria e nazionale a tutela dei soggetti partecipanti alle procedure di gara. La scelta poi operata, con la l.r. 38/2007 per i contratti esclusi e con il regolamento, oggetto della presente modifica, per le procedure negoziate, di far precedere gli affidamenti dalla pubblicazione di un avviso per sollecitare la presentazione delle manifestazioni d'interesse da parte dei soggetti che vogliono essere invitati alla procedura di affidamento, comporta anche per queste procedure la necessità di prevedere termini che consentano di attuare i principi di trasparenza e parità di trattamento tra le imprese;

si approva il presente regolamento

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.g.r. 30/R/2008

omissis (1)

Art. 2

Modifica dell'articolo 3 del d.p.g.r. 30/R/2008

omissis (1)

Art. 3

Inserimento dell'articolo 3 bis nel d.p.g.r. 30/R/2008

omissis (1)

	<i>Art. 4</i>
<i>omissis (1)</i>	<i>Modifica dell'articolo 7 del d.p.g.r. 30/R/2008</i>
	<i>Art. 5</i>
<i>omissis (1)</i>	<i>Modifiche dell'articolo 8 del d.p.g.r. 30/R/2008</i>
	<i>Art. 6</i>
<i>omissis (1)</i>	<i>Sostituzione dell'articolo 9 del d.p.g.r. 30/R/2008</i>
	<i>Art. 7</i>
<i>omissis (1)</i>	<i>Modifica dell'articolo 11 del d.p.g.r. 30/R/2008</i>
	<i>Art. 8</i>
<i>omissis (1)</i>	<i>Modifica dell'articolo 18 del d.p.g.r. 30/R/2008</i>
	<i>Art. 9</i>
<i>omissis (1)</i>	<i>Modifiche dell'articolo 19 del d.p.g.r. 30/R/2008</i>
	<i>Art. 10</i>
<i>omissis (1)</i>	<i>Inserimento dell'articolo 20 bis nel d.p.g.r. 30/R/2008</i>
	<i>Art. 11</i>
<i>omissis (1)</i>	<i>Sostituzione dell'articolo 21 del d.p.g.r. 30/R/2008</i>
	<i>Art. 12</i>
<i>omissis (1)</i>	<i>Inserimento dell'articolo 21 bis nel d.p.g.r. 30/R/2008</i>
	<i>Art. 13</i>
<i>omissis (1)</i>	<i>Inserimento dell'articolo 21 ter nel d.p.g.r. 30/R/2008</i>
	<i>Art. 14</i>
<i>omissis (1)</i>	<i>Modifiche dell'articolo 23 del d.p.g.r. 30/R/2008</i>
	<i>Art. 15</i>
<i>omissis (1)</i>	<i>Modifiche dell'articolo 26 del d.p.g.r. 30/R/2008</i>
	<i>Art. 16</i>
<i>omissis (1)</i>	<i>Modifiche dell'articolo 27 del d.p.g.r. 30/R/2008</i>
	<i>Art. 17</i>
<i>omissis (1)</i>	<i>Modifica dell'articolo 28 del d.p.g.r. 30/R/2008</i>
	<i>Art. 18</i>
<i>omissis (1)</i>	<i>Sostituzione dell'articolo 30 del d.p.g.r. 30/R/2008</i>
	<i>Art. 19</i>

<i>omissis (1)</i>	<i>Modifica dell'articolo 31 del d.p.g.r. 30/R/2008</i>
	<i>Art. 20</i>
<i>omissis (1)</i>	<i>Modifiche dell'articolo 32 del d.p.g.r. 30/R/2008</i>
	<i>Art. 21</i>
<i>omissis (1)</i>	<i>Modifiche dell'articolo 33 del d.p.g.r. 30/R/2008</i>
	<i>Art. 22</i>
<i>omissis (1)</i>	<i>Sostituzione dell'articolo 34 del d.p.g.r. 30/R/2008</i>
	<i>Art. 23</i>
<i>omissis (1)</i>	<i>Sostituzione dell'articolo 35 del d.p.g.r. 30/R/2008</i>
	<i>Art. 24</i>
<i>omissis (1)</i>	<i>Modifica dell'articolo 44 del d.p.g.r. 30/R/2008</i>

Note

1. Il testo degli articoli è riportato in modifica al d.p.g.r. 27 maggio 2008, n. 30/R